



ADESIONE DELLA REPUBBLICA ITALIANA ALLA CONVENZIONE SUL CONTROLLO E LA
MARCHIATURA DEGLI OGGETTI IN MATERIALI PREZIOSI, CON ALLEGATI, FATTA A VIENNA IL
15 NOVEMBRE 1972

Art. 12 (Convenzione)

1. Qualsiasi Stato che sia membro delle Nazioni Unite o di una agenzia specializzata o dell'Agenzia Internazionale per l'Energia Atomica o parte dello Statuto della Corte Internazionale di Giustizia e che disponga dei mezzi per il controllo e la marcatura di oggetti in metalli preziosi necessari a soddisfare i requisiti della Convenzione e dei suoi Allegati puo', su invito degli Stati contraenti trasmessogli dal depositario, aderire alla presente Convenzione. 2. I Governi degli Stati contraenti devono comunicare la loro risposta al depositario entro quattro mesi dalla ricezione della domanda trasmessa loro dal depositario, in cui viene chiesto a loro se siano o meno d'accordo sull'invito. Se il Governo non dovesse rispondere entro tale termine, sara' considerato come favorevole all'invito. 3. I Governi degli Stati contraenti, per decidere se invitare o meno uno Stato ad aderire, devono basarsi primariamente sul rapporto di cui all'articolo 10, comma 2. 4. Lo Stato invitato puo' aderire alla presente Convenzione depositando un documento di adesione presso il depositario che dovra' notificarlo a tutti gli Stati contraenti. L'adesione diverra' effettiva decorsi tre mesi dal deposito del documento.

Versione in vigore dal 26 maggio 2023 secondo Normattiva, tuttora in vigore · versione 0

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Adesione della Repubblica italiana alla Convenzione sul controllo e la marchiatura degli oggetti in materiali preziosi, con Allegati, fatta a Vienna il 15 novembre 1972
Estremi	Legge 15 maggio 2023, n. 55
Partizione	Convenzione
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 26 maggio 2023

Fonte del testo: Normattiva

www.normattiva.it, servizio pubblico e gratuito. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da RatioLegis.it il 24 settembre 2026

<https://ratiolegis.it/legge-55-2023/convenzione-art-12>



Inquadra il QR code per
aprire la pagina su
RatioLegis.it